



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Servizio Provveditorato ed economato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Accordo quadro ex art 54 del D.Lgs.n. 50/2016,
da affidare ad un singolo operatore economico,
per la fornitura di indumenti da lavoro e divise da destinare al personale dell'ARPAS**

Lotto 1 – INDUMENTI LAVORO – CIG 703844006F

Lotto 2 – DIVISE PORTIERATO – CIG 7038463369

INDICE

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	3
3.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	4
4.	VERIFICA SUI CAMPIONI DEI PRODOTTI OFFERTI	4
5.	QUANTITA' DEI MATERIALI	5
6.	MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA	5
7.	CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	6
8.	VERIFICA DI CONFORMITA'	7
9.	QUALITA' DELLE FORNITURE	7
10.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
11.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	9
12.	REVISIONE PREZZI	9
13.	PAGAMENTI	9
14.	RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
15.	GARANZIA DEFINITIVA	11
16.	PENALI	12
17.	SUBAPPALTO	12
18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	13
19.	PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DIMISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	13
20.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
21.	CONTROVERSIE	14



1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un **accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016**, da affidare ad un singolo operatore economico, per la fornitura di indumenti da lavoro e divise i cui requisiti e specifiche tecniche sono previste nel documento “**Specifiche tecniche**” allegato al presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ammonta a complessivi € 110.000,00 + IVA per l'intera durata di validità dell'accordo, distinto in due lotti:

- **lotto 1 “INDUMENTI DA LAVORO” – CIG: 703844006F; B.A. € 105.000,00 + iva**
- **lotto 2 “DIVISE PORTIERATO” – CIG: 7038463369; B.A. € 5.000,00 + iva**

Per ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, con un singolo operatore economico per la **durata di tre anni**.

L'importo posto a base d'asta non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un **fabbisogno presunto** di gara per gli adempimenti formali ad essa correlati ed un quadro economico massimo dell'accordo quadro. Pertanto, l'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a tale concorrenza e non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l'operatore economico.

Entro il limite dell'importo massimo predetto spetta all'ARPAS stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli articoli necessari. Per tale motivo, nulla avrà a pretendere l'operatore economico aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'accordo quadro costituisce il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordinativi di fornitura/contratti derivati), che verranno attivati dall'ARPAS durante il periodo di durata e entro i limiti di spesa del medesimo Accordo Quadro.

Il corrispettivo del singolo ordine di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'ammontare dei singoli contratti derivati/ordinativi di fornitura varierà in funzione delle specifiche necessità dell'ARPAS

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.



3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

La fornitura oggetto del presente appalto si compone di articoli di abbigliamento da lavoro semplici distinti in due lotti:

lotto 1 – Indumenti da lavoro per le attività di campo, di laboratorio e di monitoraggio marino;

lotto 2 – Divise per gli addetti all'attività di portierato.

Tutti gli articoli offerti :

- **devono essere corrispondenti alle caratteristiche richieste** descritte nel documento tecnico allegato 1 al presente Capitolato “**Specifiche tecniche**” e alle disposizioni di legge vigenti; **si precisa che le fotografie degli articoli richiesti, inserite nell'allegato suddetto sono meramente esemplificative e non vincolano in alcun modo le caratteristiche dei prodotti da offrire;**
- **devono essere disponibili in tutte le taglie commerciali e nei colori specificati nell'allegato 2 al presente Capitolato;**
- **devono essere etichettati in maniera chiara** e la confezione deve riportare espressamente il contenuto, il riferimento alle norme di fabbricazione rispettate e tutte le dichiarazioni previste dalla legge anche in riferimento all'uso specificato nella descrizione del prodotto.
- **devono rispettare i Criteri Minimi Ambientali** adottati dal Ministero dell'Ambiente con Decreto 11 gennaio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 28 gennaio 2017) per l'acquisto di Prodotti tessili.

Alcuni degli articoli richiesti devono essere personalizzati con stemma e scritta dell'Arpas, come specificato negli allegati al presente Capitolato; per i soli articoli di cui al lotto 2 è richiesta esclusivamente la realizzazione del logo ARPAS mediante ricamo a filo.

4. VERIFICA SUI CAMPIONI DEI PRODOTTI OFFERTI

L'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario sarà invitato a produrre, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria (in data da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento), la campionatura di tutti o parte degli articoli oggetto della presente gara. Per gli articoli appartenenti al lotto 1, la campionatura resterà depositata presso la sede ARPAS per la successiva fase di verifica di conformità dell'intera fornitura. Per gli articoli, invece, appartenenti al lotto 2, i campioni potranno essere resi subito dopo la conclusione del procedimento di verifica.

La verifica della campionatura sarà effettuata a cura del Responsabile unico del procedimento che potrà avvalersi di apposita commissione.

In esito alla verifica sarà sottoscritto un verbale attestante la conformità o meno di ciascun articolo



visionato.

L'aggiudicazione verrà disposta solo in caso di esito positivo.

In caso contrario l'ARPAS procederà con l'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione e allo scorrimento della graduatoria.

5. QUANTITA'

Il fabbisogno indicato nel documento "**Specifiche tecniche**" allegato al presente Capitolato Speciale è un **fabbisogno presunto** e potrà subire variazioni in funzione di eventuali nuove esigenze organizzative (quali variazioni normative, contenimento della spesa disposte a livello aziendale e/o regionale e/o nazionale etc).

Entro il limite dell'importo massimo indicato all'articolo 2, spetta all'ARPAS stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli articoli effettivamente necessari.

L'aggiudicazione non impegna la stazione appaltante ad emettere ordinativi di fornitura in quantitativi pari a quelli indicati nella documentazione di gara e nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

6. MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei beni, così come previsto anche dalle Condizioni Generali del Bando MePA "PROMAS114", si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio al piano presso la sede ARPAS del dipartimento Cagliari - Viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, unitamente alla fornitura la relativa documentazione tecnica. La fornitura dovrà essere eseguita sulla base di singoli contratti derivati o ordinativi di fornitura discendenti dall'accordo quadro che la stazione appaltante provvederà a trasmettere mediante pec all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione alla gara.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto riportante :

- Dati relativi alla Ditta aggiudicataria compreso codice fiscale/partita iva;
- Dati relativi all'ARPAS quale stazione appaltante;
- Data e numero progressivo dell'ordine;
- Data di consegna;
- Codice identificativo dei Beni oggetto della fornitura.

Ogni confezione e/o articolo dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione del prodotto, la quantità contenuta in unità e il produttore.



La consegna deve essere effettuata dal Lunedì al Venerdì, in orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 **entro 15 giorni lavorativi** successivi all'ordine di acquisto.

In caso di mancato rispetto dei tempi suddetti verranno applicate le penali come stabilite nel presente Capitolato Speciale – art.16.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i prodotti durante la fase di trasporto; pertanto, se gli imballaggi dovessero presentare difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dall'ARPAS e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti resi.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell'approvvigionamento dei beni oggetto della fornitura in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.

7. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'accordo quadro e nelle Condizioni Generali di contratto del bando MePA Promas 114.

I prezzi unitari offerti sono da intendersi sempre, con la sola esclusione dell'I.V.A., comprensivi dei costi di trasporto, consegna, imballaggio, facchinaggio e di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si dovessero rendere necessarie per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclaggio (*acquisti verdi*).

Nelle attività di scarico del materiale la Ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS; ogni operazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da personale della Ditta aggiudicataria o dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per le forniture.

8. VERIFICA DI CONFORMITA'

Al momento della consegna e comunque entro 15 giorni dalla data di consegna di ciascuna fornitura il Direttore dell'esecuzione del contratto o il Responsabile Unico del procedimento effettuerà il controllo di conformità dei beni consegnati rispetto alla campionatura.



Nel caso in cui venisse rilevata una difformità qualitativa (bene non conforme alla campionatura, non ordinato, viziato o difettoso) o quantitativa, verrà inviata una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la "procedura di reso". Detti beni dovranno essere sostituiti, a totale carico dell'aggiudicatario, con altri idonei, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione/segnalazione con le stesse modalità previste dal presente Capitolato per le normali consegne.

La mancata sostituzione entro il termine stabilito potrà comportare l'applicazione delle penali nella misura stabilita nel presente Capitolato all'art. 16 ovvero nelle Condizioni Generali di contratto del bando MePA Promas 114 – articolo 10.

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva l'aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti dall'aggiudicatario.

L'ARPAS decadrà comunque da tale diritto se non denuncerà gli eventuali vizi riscontrati (compreso il riscontro di quantitativi non rispondenti a quelli dichiarati nella bolla di consegna) entro 90 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti.

9. QUALITA' DELLE FORNITURE

L'ARPAS intende promuovere i criteri di sostenibilità ambientale nelle proprie procedure di acquisizione di beni e servizi (Green Public Procurement) in particolare per gli acquisti relativi a ciascuna delle "categorie merceologiche" per le quali il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri ambientali "minimi" nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria, relativamente all'attività di fornitura dei materiali oggetto del presente accordo quadro, è invitata a fornire beni che rispettano criteri e certificazioni ecologiche laddove è obbligatorio il rispetto dei CAM

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata dell'accordo quadro gli stessi prodotti offerti in sede di gara e corrispondenti alla campionatura preliminare, e senza sostituire gli stessi con altri equivalenti se non espressamente concordato con ARPAS.

In caso di sopraggiunta nuova normativa l'ARPAS potrà richiedere materiali equivalenti o con lievi modifiche rispetto a quelli presenti nell'allegato al presente Capitolato e la Ditta aggiudicataria dovrà fornire prodotti coerenti alle nuove disposizioni di legge applicando per tali nuovi beni, rispetto al loro prezzo di listino, salvo migliore quotazione, lo stesso ribasso percentuale presentato in sede di gara.



10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'ARPAS si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'ARPAS ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

11. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata pari a tre (tre) anni, ed inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'accordo, fatta salva la facoltà dell'ARPAS di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato prima del termine di scadenza del triennio per la durata necessaria alla conclusione delle procedure necessarie



per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l'Agenzia, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro.

12. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del terzo anno di validità dell'accordo quadro è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali sulla base dell'indice FOI pubblicato annualmente dall'ISTAT (art. 106 D.Lgs 50/2016).

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere inoltrata all'ARPAS mediante lettera raccomandata o PEC e – a pena di decadenza – entro 90 giorni dalla scadenza del secondo anno di validità dell'accordo quadro. La revisione dei prezzi sarà concessa a partire dal terzo anno.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

13. PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli contratti derivati/ordinativi di fornitura gli estremi degli stessi (descrizione della fornitura, CIG dell'accordo quadro e CIG derivato relativo al singolo contratto derivato/ordinativo di fornitura), il codice univoco dell'ufficio.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

In ogni caso, ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa contratto derivato/ordinativo di fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsabile Unico del procedimento opererà ai sensi dell'art 30 comma 6 del medesimo decreto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..



Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, devono essere intestate all'ARPAS, via Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI codice fiscale 92137340920 ed inoltrate a ARPAS –SERVIZIO SUPPORTI DIREZIONALI VIA CONTIVECCHI 7 della fornitura attraverso il Codice Univoco Ufficio che verrà indicato nell'accordo quadro.

L'ARPAS non è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17 Ter del DPR 633/72.

14. RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPAS verifica la regolarità dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti derivati/ordinativi da parte dell'Appaltatore, eventualmente attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di controllare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nell'accordo quadro e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore; _
- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a sua volta a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato all'ARPAS per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS.

Per tutte le attività connesse con la gestione del contratto l'Appaltatore metterà a disposizione dell'Arpas:

- una casella di posta elettronica,
- un numero di telefono attivo nelle fasce orarie comprese tra le 8.30 - 13.00 e le 15.30 - 17.30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali.



15. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare una garanzia denominata "garanzia definitiva" costituita, ai sensi dell'art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 dello stesso, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Arpas; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fidejussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

16. PENALI

E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati.

Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non verranno considerati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura riferita alla presente fornitura o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

17. SUBAPPALTO

La fornitura oggetto dell'accordo quadro, per ciascun lotto, può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei



medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all'appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all'appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

19. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DIMISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

21. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ALLEGATI:

- 1 - Specifiche tecniche – lotto 1 e lotto 2;
- 2 - Dettaglio colori, quantità e personalizzazione;
- 3 - Modello indumento da lavoro con personalizzazione;

**F.to Il Direttore del Servizio
Provveditorato economato**

Livio Sanna

**F.to Il Direttore del Servizio
Supporti direzionali**

Mauro Iacuzzi